



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 DEL 20/12/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di Dicembre, alle ore 08:45, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	LATTANZIO SAVINO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	TRAMONTE ANTONIO	--
MASI VITO	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
PISTOIA LUIGI	--	MASSARO VITA	--
MASTRANGELO CINZIA	--	CASTIGLIA GAETANO	--
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	DOGA SABRINA	--
ZANFRAMUNDO NICOLA	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	SI
PUTIGNANO DOMENICO	SI	GENTILE RAFFAELE	--
CIAURRO ANTONIO	SI	CARDILLO IDA	--
TERMITE ROSA	SI	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 8

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione , corredati di un'apposita relazione tecnica , con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione , sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d 'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti , Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia , con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate , rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale , nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche , della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- la ricognizione straordinaria effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 17/10/17, immediatamente esecutiva;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate , approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 14/12/18;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massafra e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTI gli indirizzi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA da ultimo la delibera del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvata con delibera G.C. n. 165/19 dalla quale emerge la presenza di partecipazioni all'interno delle seguenti società:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione

Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione	
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%

RILEVATO che per quanto attiene le seguenti società si propone il mantenimento, in quanto rispettano i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/16 :

Enti	Tipologia	Stato	% di partecipazione	Fattispecie di cui all'art. 4/2 D.Lgs. 175/16
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Lett. b): progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193

				del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Lett. d): autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Lett. a): produzione di un servizio di interesse generale
Gruppo di Azione Locale (GAL) Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Art. 4 comma 6: E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione [...] dei Gruppi di Azione Locale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le altre società occorre specificare per ognuna lo stato dell'arte di quanto già deliberato dal Consiglio con propri precedenti provvedimenti, da ultimo con delibera n. 93 del 14/12/18:

Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino:

E' un consorzio attualmente in liquidazione. Già con atto n. 75 del 17.10.2017 il Consiglio Comunale ha deliberato di incaricare il Dirigente III^ Ripartizione ad indicare ed attuare le modalità operative e ad ultimare le procedure di liquidazione, come già approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2015.

Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.

Da visura camerale la società, pur avendo termine nel 2047, risulta inattiva e l'ultimo bilancio depositato risale al 30/06/13. Sul Consorzio, l'Ente si è già pronunciato per il recesso dalla società per la seguente motivazione espressa dal Dirigente della V^ Ripartizione: non rispetta i requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e seguenti D.lgs. n. 175/2016 (competenza V^ Ripartizione) come già

deliberato in sede di Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.03.2015. Se ne propone e conferma il recesso, giusto art. 8 dello Statuto del Consorzio.

Carnevale Massafrese S.C. a R.L.

In data 23/03/2015 con nota prot. 9648, all'esito di numerose missive rimaste inevase sin dal 2011, l'Avvocato dell'Ente metteva in mora il CDA del Consorzio, invitandolo a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, con l'indizione di apposita assemblea per prendere atto del recesso del socio Comune di Massafra, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/06/12, ritualmente comunicata e nell'esercizio della facoltà prevista e disciplinata dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra Consorzio e Comune e dall'art. 12 dello Statuto Consortile.

Ad oggi il consorzio risulta ancora iscritto alla CCIAA di Taranto, nonostante ripetuti tentativi anche di esercitare il potere eccezionale di adottare il provvedimento di cancellazione in esercizio dell'art. 20 comma 9 del D. Lgs. 175/16, pur avendo deliberato l'ultimo bilancio in data 2009. Si propone e si conferma il recesso dalla società per la seguente motivazione espressa dal Dirigente della III[^] Ripartizione: non rispetta i requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e segg. D.lgs. n. 175/2016 (competenza III[^] Ripartizione) come già deliberato in sede di Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.03.2015. Essendo inoltre decorso il termine decennale di durata della società previsto dall'art. 3 dello Statuto, si attiveranno le dovute procedure.

Banca di Credito Cooperativo di Massafra

La banca risulta rientrare nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 1 D. Lgs. 175/16, a norma del quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Né trova applicazione la deroga introdotta dal comma 9-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 175/16, espressamente rivolta alle banche etiche, secondo cui è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone il recesso dalla banca medesima, con la motivazione che non rispetta alcuno dei requisiti menzionati nell'art. 4 per prevederne il mantenimento.

VISTO pertanto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e della quale si riassumono di seguito le risultanze:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione	Risultato della ricognizione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%	Recesso
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione		Liquidazione in corso
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%	Recesso
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%	Recesso
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Mantenimento
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Mantenimento
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Mantenimento
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Mantenimento

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Massafra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito si riassumono:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione	Risultato della ricognizione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%	Recesso
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione		Liquidazione in corso
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%	Recesso
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%	Liquidazione
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Mantenimento
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Mantenimento
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Mantenimento
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Mantenimento

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Massafra come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Il Dirigente della II Ripartizione

Dott. Pietro LUCCA

Si da atto che subito dopo l'appello, effettuato per il tramite del Segretario Generale, il Presidente accerta la presenza di 18 Consiglieri Comunali (7 assenti : Pistoia, Mastrangelo,Termite,Massaro, Doga, Cardillo, Gentile) e dichiara valida la seduta

Il Presidente da lettura della nota prot 59197 del 19.12.2019 ad oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa III trimestre 2019 - Comunicazioni

Subito dopo prende la parola il Sindaco che chiede l'inversione dei punti nell'ordine come segue : 1° punto diventa il punto n.3 all'odg (**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N 175**; 2° punto diventa il punto n 17 all'odg (**RATIFICA DELIBERA G.M N. 250 DEL 29.11.2019 AD OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 EX ART. 175/3 TUEL. CONSEGUENTI VARIAZIONI DI CASSA EX ART. 175 C. 5-BIS LETT d) TUEL**; ed i punti 1 e 2 Interpellanze vengono messe in coda all'odg; Quindi il presidente mette in votazione la proposta del Sindaco che con 12 favorevoli e 6 contrari (Scarano, Viesti,Zaccaro, Tramonte, Maggiore e Castiglia) viene accolta

Prende la parola il consigliere Bramante che propone una sospensione dei lavori del Consiglio per 10 minuti (ore 09,53), che all'unanimita dei presenti viene accolta;

Alla ripresa dei lavori ore 10.15 il Presidente per il tramite del segretario Generale effettua l'appello nominale che accerta la presenza di 16 Consiglieri Comunali (assenti Pistoia, Mastrangelo,Tramonte,Massaro, Castiglia, Doga,Maggiore, Gentile, Cardillo, e dichiara valida la seduta . subito dopo entra il Consigliere Maggiore portando a 17 i presenti in aula

Quindi il Presidente introduce il primo punto iscritto all'o.d.g

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto n. 1 all'o.d.g

Sentita la relazione del Sindaco;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **17** assenti **8** (Pistoia, Mastrangelo, Tramonte, Massaro, Castiglia, Doga, Gentile, Cardillo)

Favorevoli 11

Astenuti 1 Termite

Contrari 5 Ciaurro, Scarano, Zaccaro, Maggiore, Viesti

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti

espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **17** assenti **8** (Pistoia, Mastrangelo, Tramonte, Massaro, Castiglia, Doga, Gentile, Cardillo)

Favorevoli 11

Astenuti 1 Termite

Contrari 5 Ciaurro, Scarano, Zaccaro, Maggiore, Viesti

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 94 del 20/12/2019

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **12/12/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **12/12/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. BACCARO MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3795

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data **23/12/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, lì 23/12/2019

Il Firmatario la pubblicazione
PALANGA COSIMO PIO